



**AUBAC**

Autorità di bacino distrettuale  
dell'Appennino Centrale

## **PAI DISTRETTUALE FRANE**

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE MODIFICHE APPORTATE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE ADOTTATE CON DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE N. 58 DEL 31 LUGLIO 2025**

**Confronto tra il testo adottato il 31 luglio 2025 e il testo finale (STO 2 aprile 2026)**

#### **SOMMARIO**

1. PREMESSA E OGGETTO .....	2
2. INQUADRAMENTO: FINALITÀ PRIMARIA E RUOLO DELLE REGIONI .....	3
3. ESITO ISTRUTTORIO E IMPOSTAZIONE SEGUITA .....	4
4. FINALITÀ E CRITERI ISPIRATORI DEGLI EMENDAMENTI (MACRO-OBIETTIVI) .....	5
5. INQUADRAMENTO GENERALE DELLE MODIFICHE PER PARTI .....	6
6. MODIFICHE PRINCIPALI PER PARTI E ARTICOLI .....	9
7. CONCLUSIONI.....	22

## 1. PREMESSA E OGGETTO

La presente Relazione illustrativa descrive e motiva le principali modifiche introdotte nelle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PAI distrettuale frane predisposte a valle dell'istruttoria svolta da AUBAC sulle osservazioni formulate dalle Regioni e dai soggetti interessati successivamente all'adozione del progetto di Piano, nonché degli esiti del confronto sviluppatosi nelle successive interlocuzioni istituzionali e negli ulteriori affinamenti conclusivi recepiti nel testo finale del 2 aprile 2026. La relazione ricostruisce in forma unitaria e consolidata il quadro delle modifiche apportate rispetto al Progetto di Piano adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente con deliberazione n. 58 del 31 luglio 2025, dando conto direttamente del passaggio dal testo adottato al testo finale del 2 aprile 2026. I passaggi intermedi, che hanno avuto funzione istruttoria e redazionale, rilevano pertanto solo quali momenti del percorso di affinamento del Piano, mentre ciò che assume rilievo, ai fini dell'approvazione definitiva e dell'applicazione del PAI, è il contenuto conclusivo del testo finale.

Il testo finale:

- non altera l'impianto generale e le finalità di tutela della pubblica incolumità e del territorio già proprie del PAI frane adottato;
- introduce un insieme organico di modifiche, migliorative della chiarezza applicativa e della coerenza procedurale, in continuità con il metodo di collaborazione istituzionale che ha caratterizzato l'intero percorso di formazione dei PAI distrettuali;
- esplicita e rafforza l'allineamento con:
  - PAI Idraulico (uniformità lessicale/procedurale e logiche "B/C/D"),
  - d.lgs. n. 152/2006 (impianto di pianificazione distrettuale e procedure),
  - d.P.R. n. 380/2001 (categorie di intervento edilizio e raccordo con istruttorie urbanistico-edilizie, incl. art. 89),
  - nonché con le osservazioni degli Ordini (geologi/ingegneri) su profili tecnico-professionali e requisiti degli elaborati;
- recepisce, nel testo finale del 2 aprile 2026, ulteriori affinamenti conclusivi concernenti il quadro delle definizioni generali, il rafforzamento della disciplina relativa ai rapporti con la pianificazione urbanistica e territoriale, l'uniformazione lessicale e procedimentale del regime dei pareri nelle discipline di fascia, il coordinamento procedimentale nei casi di doppio parere AUBAC/Regione;
- consolida l'allineamento con il PAI distrettuale idraulico anche con riguardo alle scelte redazionali e sistematiche intervenute nella fase conclusiva del procedimento.

## **Avvertenza sui riferimenti agli articoli**

I riferimenti agli articoli contenuti nella presente Relazione sono aggiornati in coerenza con il testo finale pulito delle Norme tecniche di attuazione. Si precisa che il testo adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente il 31 luglio 2025 era composto da 22 articoli, mentre il testo finale ne contiene 24, per effetto dell’inserimento, nella Parte Quinta, dei nuovi artt. 21 – “Aggiornamenti su base regionale e casi speciali di aggiornamento del quadro conoscitivo” e 22 – “Procedura di modifica del PAI distrettuale frane”. I successivi riferimenti agli articoli della Parte Quinta risultano pertanto conseguentemente rinumerati.

## **2. INQUADRAMENTO: FINALITÀ PRIMARIA E RUOLO DELLE REGIONI**

### **2.1 Finalità primaria del PAI frane: armonizzazione distrettuale**

L’elaborazione del PAI distrettuale costituisce attuazione del mandato espresso dalla Conferenza Istituzionale Permanente al punto 4 (Piano di Assetto Idrogeologico) dell’allegato 1 alla Del. n. 38/2023: “In relazione al dettato normativo, per una organizzazione unitaria e sistemica ... le Autorità Distrettuali proseguiranno... nell’elaborazione del progetto di PAI Distrettuale. Per l’omogeneizzazione di misure di salvaguardia, vincoli e prescrizioni di cui agli artt. 65, comma 3, lett. n e 67 comma 1 del D. Lgs. 152/06 ... si farà riferimento a quanto previsto dal DPCM 29/09/1998, aggiornato con le definizioni degli interventi edilizi modificate da norme successive. Il Piano di Assetto Idrogeologico Distrettuale sarà redatto non solo in termini di mitigazione, ma anche di gestione del rischio attraverso le misure strutturali e non strutturali, anche al fine di uniformare i sistemi di pianificazione in atto, tra i quali quello relativo al PGRA.”

Il PAI distrettuale frane persegue come finalità primaria l’omogeneizzazione in ambito distrettuale delle norme d’uso e delle condizioni di ammissibilità degli interventi, superando la frammentazione derivante dalla compresenza di nove PAI e strumenti di pianificazione previgenti. Tuttavia, nell’articolata composizione istituzionale del distretto, che interessa sette Regioni:

- i 9 PAI vigenti hanno assunto in modo diversificato il riferimento sistematico introdotto dal DPCM 29 settembre 1998 (“Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180” - c.d. “decreto Sarno”), che forniva indirizzi generali da applicarsi a livello nazionale per la gestione del rischio idrogeologico; per l’effetto, alcuni PAI contengono elementi “esclusivi” soggetti a tutela, altri non risultano pienamente conformi a tutte le indicazioni del DPCM 29/09/1998, e in generale le discipline sono analoghe nei principi ma di diversa incisività nelle procedure e nelle funzioni valutative;

- le 7 Regioni del distretto, 6 delle quali ricomprese anche in altri distretti, hanno evoluto in modo autonomo i propri stili di pianificazione, determinando sistemi di gestione del rischio eterogenei.

Al fine di garantire linearità nel processo di definizione delle norme d'uso da associare ai diversi livelli di tutela, in modo che questi risultino proporzionali ai livelli di pericolosità di aree a rischio estratte in massima parte dai PAI vigenti, è stato ritenuto necessario mirare all'applicazione di criteri omogenei in ambito distrettuale, applicando l'ulteriore criterio della soglia minima comune di tutela e sicurezza, così pervenendo all'armonizzazione dei principi guida per la gestione del territorio.

Ciò assicura uniformità applicativa a scala distrettuale, evitando al contempo la possibile insorgenza di discontinuità territoriali nelle prescrizioni base del PAI.

Ciascuna Regione potrà poi determinare in autonomia, se ritenuto necessario, livelli più elevati di tutela normativa, o modalità istruttorie più incisive nella fase di valutazione, verifica e controllo dei progetti.

## **2.2 Competenze regionali in materia di governo del territorio e raccordo interno**

Nel rispetto della disciplina distrettuale e delle soglie minime comuni, è ribadito il ruolo delle Regioni in materia di governo del territorio, in coerenza con il riassetto delle funzioni amministrative (c.d. “decreto Bassanini”, n. 112 del 1998) e con i principi di riparto delle competenze e sussidiarietà di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione. Tale quadro sorregge il principio per cui le Regioni possono adottare, attraverso i propri strumenti e provvedimenti, le misure ritenute opportune per integrare e raccordare i livelli di tutela definiti dal PAI distrettuale con le pianificazioni regionali, assicurando coerenza interna e continuità applicativa, ferma restando l'osservanza delle prescrizioni del Piano e delle relative misure di salvaguardia.

## **3. ESITO ISTRUTTORIO E IMPOSTAZIONE SEGUITA**

Le osservazioni regionali e dei portatori di interesse sono state valutate in modo sistematico, con l'obiettivo di:

- accogliere il maggior numero possibile di proposte compatibili con gli obiettivi di tutela e sicurezza;
- rafforzare la tenuta tecnico-giuridica delle NTA (riduzione ambiguità, maggiore uniformità e tracciabilità);
- evitare duplicazioni endoprocedimentali e sovrapposizioni di competenze, chiarendo “chi fa cosa” lungo il procedimento.

AUBAC ha operato nello spirito di collaborazione istituzionale e condivisione tecnica che ha caratterizzato l'intero percorso di formazione del Piano, recependo le proposte che

rafforzano il quadro normativo senza compromettere gli obiettivi primari di tutela e sicurezza connessi al rischio da frana.

Le innovazioni del testo finale sono state definite con un approccio orientato a rendere la disciplina più omogenea, leggibile e istruibile a scala distrettuale, anche al fine di abbreviare i tempi di condivisione con le strutture regionali, valorizzando le osservazioni che rafforzano l'impianto normativo senza comprimere gli obiettivi di tutela.

Il confronto tecnico è proseguito anche dopo la definizione del testo del 31 marzo 2026, con ulteriori limitati affinamenti conclusivi recepiti nel testo del 2 aprile 2026. Tali ulteriori modifiche non hanno inciso sull'impianto sostanziale del Piano già definito, ma hanno migliorato la chiarezza applicativa, il coordinamento procedimentale e la coerenza lessicale di alcune disposizioni puntuali, in particolare con riguardo all'art. 4, all'art. 6, agli artt. 9, 10 e 11, all'art. 19 e all'art. 24.

#### **4. FINALITÀ E CRITERI ISPIRATORI DEGLI EMENDAMENTI (MACRO-OBIETTIVI)**

##### **4.1 Chiarezza applicativa e riduzione dell'ambiguità**

Interventi mirati su definizioni e condizioni di ammissibilità degli interventi (carichi, destinazioni d'uso, opere non delocalizzabili, soluzioni alternative, impianti energetici/FV, pertinenze), per ridurre difformità applicative.

##### **4.2 Razionalizzazione procedimentale e coerenza ordinamentale**

Rafforzamento dell'allineamento a:

- d.lgs. n. 152/2006 (stralcio funzionale, efficacia, aggiornamenti e modifiche);
- L. 241/1990 (Conferenza di servizi, completezza/procedibilità, integrazioni, termini);
- d.P.R. n. 380/2001 (categorie di intervento, raccordo con procedimenti edilizi e art. 89);

con riduzione degli spazi interpretativi sui presupposti per pareri e atti.

##### **4.3 Allineamento con PAI Idraulico**

Uniformazione di formule e "architettura" procedurale (centralità Ente procedente; pareri resi in CdS per opere pubbliche/interesse pubblico; disciplina delle integrazioni; chiarezza su atti endoprocedimentali; impostazione per "corsie" nelle aree a diversa pericolosità geomorfologica).

##### **4.4 Coerenza interna della disciplina tra classi P4-P3-P2/P1**

Revisione puntuale della coerenza tra elenchi di interventi e condizioni nelle diverse classi, per evitare vuoti o incoerenze (ad es. tipologie citate in P4 ma non disciplinate in P3, o viceversa) e per rafforzare la progressività delle limitazioni.

#### **4.5 Rafforzamento metodologico e tracciabilità (Allegati e Linee guida)**

Rafforzamento del ruolo degli Allegati documentali e chiarimento della natura delle Linee guida PS-InSAR: documento tecnico-applicativo non prescrittivo, adottabile e aggiornabile con decreto SG, senza riaprire la procedura di adozione/approvazione del Piano.

### **5. INQUADRAMENTO GENERALE DELLE MODIFICHE PER PARTI**

L'istruttoria svolta sulle osservazioni formulate dalle Regioni e dagli altri soggetti interessati ha confermato la solidità dell'impianto generale del PAI frane adottato, evidenziando tuttavia alcuni profili suscettibili di miglioramento in ordine alla completezza delle casistiche, alla chiarezza applicativa, alla coerenza procedimentale e all'omogeneità distrettuale. Le modifiche introdotte nel testo finale non alterano dunque la finalità di tutela del Piano, ma ne rafforzano la leggibilità, la certezza attuativa e il coordinamento con il quadro ordinamentale e con le competenze delle amministrazioni coinvolte.

In termini generali, il testo finale si muove lungo alcune direttrici di fondo: rafforzamento dell'armonizzazione distrettuale; migliore coordinamento con il d.lgs. n. 152/2006, con il d.P.R. n. 380/2001 e con la disciplina tecnica e urbanistico-edilizia di settore; più netta distinzione tra verifiche tecniche di compatibilità, attestazioni asseverate di non aggravamento del rischio e valutazioni di competenza dell'Autorità di bacino; chiarimento del valore degli elementi geomorfologici potenzialmente pericolosi e delle aree di attenzione; consolidamento degli Allegati e delle Linee guida tecnico-applicative quali riferimenti metodologici unitari per studi, verifiche e aggiornamenti del quadro conoscitivo.

Sotto questo profilo, l'impianto del PAI viene reso più leggibile anche nella sua architettura di sistema: da un lato la valutazione di compatibilità di progetti di interesse alla scala di distretto, affidata ad AUBAC; dall'altro le verifiche tecniche e le valutazioni istruttorie alla scala locale, poste in capo ai tecnici incaricati e alle amministrazioni procedenti secondo le rispettive competenze. Il testo finale punta così a ridurre sovrapposizioni, ambiguità e duplicazioni procedimentali, senza indebolire le salvaguardie e senza alterare i presidi sostanziali di tutela connessi al rischio da frana.

Nel testo finale del 2 aprile 2026 tali direttrici sono state ulteriormente precisate mediante chiarimenti conclusivi concernenti le definizioni di carico antropico, infrastrutture lineari e sagoma, il rafforzamento del quadro relativo all'adeguamento urbanistico e territoriale, la semplificazione e uniformazione del lessico normativo

relativo ai pareri nelle discipline di fascia, il coordinamento procedimentale nei casi di doppio parere AUBAC/Regione e la razionalizzazione della disciplina finale e transitoria dell'art. 24.

### **Parte Prima – Disposizioni generali (Artt. 1-4)**

Le modifiche della Parte Prima sono orientate principalmente al rafforzamento dell'inquadramento sistematico del Piano e alla razionalizzazione del lessico tecnico-giuridico. In questa sezione l'intervento emendativo mira a chiarire meglio la funzione del PAI frane quale stralcio funzionale della pianificazione di bacino distrettuale, a distinguere con maggiore nettezza tra componenti conoscitive e componenti prescrittive e a rendere più coerente l'apparato definitorio rispetto alla normativa edilizia e urbanistica vigente. Particolare rilievo assume, in questo contesto, la riorganizzazione del ruolo degli elaborati del Piano e il chiarimento della natura delle Linee guida PS-InSAR, che vengono ricondotte nell'alveo dei documenti tecnico-applicativi non prescrittivi, sottraendole a possibili equivoci circa la loro immediata efficacia normativa. La revisione delle definizioni, inoltre, assume una funzione strategica, poiché molte delle criticità emerse nella fase osservativa riguardavano proprio la descrizione non sempre uniforme di termini fondamentali per il loro valore normativo come carico urbanistico, carico antropico, opere non delocalizzabili, impianti FER/FV, soluzioni alternative, manufatti pertinenziali e altre categorie rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina.

### **Parte Seconda – Principi generali e prescrizioni quadro (Artt. 5-6)**

Le modifiche della Parte Seconda sono finalizzate a rafforzare il quadro dei principi generali di assetto geomorfologico e a rendere più chiaro il rapporto tra PAI frane e pianificazione urbanistica e territoriale. L'intervento emendativo chiarisce che il Piano definisce soglie minime armonizzate di tutela a scala distrettuale e che il loro recepimento alla scala locale si inserisce nel quadro delle competenze regionali e degli enti territoriali, senza alterare la funzione di presidio del PAI. In tale prospettiva, l'art. 6 viene riformulato per rendere più lineare e meglio governato il processo di verifica di compatibilità degli strumenti urbanistici e dei regolamenti locali con le sopravvenute norme di tutela geomorfologica, chiarendo anche il raccordo con l'aggiornamento del quadro conoscitivo e cartografico regionale e locale.

### **Parte Terza – Prescrizioni per le aree di pericolosità e di rischio da frana (Artt. 7-11)**

La Parte Terza costituisce il nucleo centrale della revisione normativa. In questa sezione il lavoro emendativo ha perseguito soprattutto l'obiettivo di rendere più coerente, graduata e leggibile la disciplina degli interventi nelle classi di pericolosità P4, P3, P2 e P1. Il testo

finale conserva integralmente l'impianto di tutela del PAI adottato, ma ne migliora la struttura applicativa, rafforzando il collegamento tra disciplina d'uso del territorio e strumenti istruttori tecnici. Un punto qualificante della revisione è la più chiara distinzione, all'art. 8, tra Verifica Tecnica e Attestazione asseverata di non aggravamento delle condizioni di rischio, che consente di costruire un sistema di valutazioni più proporzionato rispetto alla diversa rilevanza degli interventi. Parallelamente, gli artt. 9, 10 e 11 sono stati rivisti per eliminare possibili disallineamenti tra le diverse classi di pericolosità, rafforzando la progressività delle limitazioni e chiarendo meglio le condizioni tecniche di ammissibilità.

#### **Parte Quarta - Elementi geomorfologici potenzialmente pericolosi (Artt. 12-17)**

Le modifiche della Parte Quarta sono rivolte soprattutto a chiarire il trattamento normativo di elementi geomorfologici che, pur non essendo sempre immediatamente riconducibili alla classificazione ordinaria delle aree a pericolosità da frana, presentano comunque una rilevanza ai fini della prevenzione e della gestione del rischio oltre che ai fini della conservazione del quadro conoscitivo disponibile. In tale quadro, viene meglio chiarito che tali elementi non sono automaticamente assoggettati alla disciplina direttamente prescrittiva degli artt. 8-11, ma richiedono specifiche verifiche tecniche, asseverazioni e, ove ne ricorrano i presupposti, attivazione delle procedure di aggiornamento del quadro conoscitivo. Rientrano in questa logica le aree di attenzione da frana, le cavità sotterranee di origine naturale o antropica, le scarpate, le frane non cartografabili e il richiamo all'Atlante del rischio da frana dell'ex PAI del bacino del F. Tevere come patrimonio di cui vanno valorizzati sia la intrinseca funzione conoscitiva sia la potenziale funzione normativa ricorrendone i presupposti.

#### **Parte Quinta - Disposizioni comuni di coordinamento, aggiornamento delle aree di pericolosità e modifiche al Piano, norme transitorie e finali (Artt. 18-24)**

La Parte Quinta è quella in cui l'emendamento introduce i chiarimenti procedurali e di governance più rilevanti. In questa sezione il testo finale rafforza il ruolo dell'ente precedente quale canale istituzionale per la richiesta dei pareri di AUBAC, chiarisce i presidi di completezza e procedibilità, disciplina con maggiore dettaglio il rapporto con la Conferenza di servizi e rende più ordinata la sequenza delle integrazioni istruttorie. Allo stesso tempo, l'art. 20 ristruttura in modo più analitico la procedura di aggiornamento dei perimetri e dei livelli di pericolosità e rischio.

Rispetto al testo adottato il 31 luglio 2025, la Parte Quinta risulta inoltre ampliata per effetto dell'inserimento di due nuovi articoli, che portano il numero complessivo degli articoli del Piano da 22 a 24. Si tratta, in particolare, dell'art. 21 - "Aggiornamenti su base regionale e casi speciali di aggiornamento del quadro conoscitivo", introdotto per

disciplinare in modo specifico le modalità di recepimento e gestione di aggiornamenti del quadro conoscitivo provenienti dalle Regioni o relativi a fattispecie speciali, e dell'art. 22 – “Procedura di modifica del PAI distrettuale frane”, introdotto per tipizzare in modo autonomo e più ordinato la procedura di modifica del Piano e dei relativi documenti tecnico-applicativi.

L'art. 24, infine, consolida la clausola di omogeneizzazione distrettuale, chiarendo le disapplicazioni, la cessazione di efficacia delle previsioni previgenti incompatibili e il regime transitorio e finale. Esso è stato inoltre integrato con una disciplina espressa relativa alla verifica di attualità dei pareri, dei nulla osta, degli atti di assenso e degli altri provvedimenti comunque denominati rilasciati per interventi di mitigazione del rischio geomorfologico anteriormente all'entrata in vigore del Piano o ai successivi aggiornamenti del quadro conoscitivo e cartografico.

## **6. MODIFICHE PRINCIPALI PER PARTI E ARTICOLI**

### **Parte Prima – Disposizioni generali**

#### **Art. 1 – Ambito, finalità e contenuti**

##### **Principali innovazioni:**

- rafforzato l'inquadramento del PAI frane quale stralcio funzionale del Piano di bacino distrettuale e strumento di pianificazione di settore per la gestione del rischio da frana;
- chiarito meglio il ruolo del Piano nella ricognizione, armonizzazione e gestione a scala distrettuale dei fenomeni censiti nei PAI previgenti;
- introdotto il riferimento al contrasto del consumo di suolo e alla promozione della rinaturazione dei suoli urbanizzati e periurbani come misure coerenti con la prevenzione e riduzione della vulnerabilità territoriale;
- chiarito che la Scheda Rilevamento Frane e le Linee guida PS-InSAR costituiscono standard metodologici unificati nella costruzione di una base conoscitiva omogenea a scala di distretto;
- meglio esplicitati dunque gli obiettivi generali del Piano, inclusi l'aggiornamento continuo del quadro conoscitivo, l'unificazione degli standard metodologici e il raccordo con le Regioni nella definizione e applicazione di tali standard.

**Ratio e impatto:** rafforzamento della funzione sistematica del Piano e maggiore chiarezza sul suo ruolo di strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo per l'armonizzazione distrettuale.

## **Art. 2 – Efficacia e riferimento ad altre prescrizioni**

### **Principali innovazioni:**

- chiarito il regime di efficacia delle disposizioni del Piano e la loro operatività come soglie minime armonizzate di tutela;
- precisato il rapporto tra la disciplina del PAI e le eventuali disposizioni più restrittive contenute in altri strumenti o atti, nel rispetto della logica di armonizzazione distrettuale;
- introdotti chiarimenti utili a evitare ambiguità sull'applicazione delle norme in presenza di previsioni previgenti o concorrenti.

**Ratio e impatto:** maggiore certezza applicativa e migliore coordinamento tra la disciplina del PAI e il restante quadro regolativo territoriale e settoriale.

## **Art. 3 – Elaborati di Piano**

### **Principali innovazioni:**

- riorganizzata la struttura degli elaborati distinguendo con maggiore chiarezza tra elaborati prescrittivi ed elaborati/documenti tecnico-conoscitivi;
- chiarito che Relazione generale, Appendici e altri materiali conoscitivi non costituiscono, di per sé, ulteriori elaborati prescrittivi rispetto a quelli espressamente individuati dal Piano;
- ridefinito il ruolo delle Linee guida AUBAC per l'utilizzo dei dati interferometrici satellitari (PS-InSAR), che vengono ricondotte a documento tecnico-applicativo di supporto, non prescrittivo, suscettibile di adozione e aggiornamento con procedura dedicata.

**Ratio e impatto:** maggiore chiarezza nella gerarchia degli elaborati del Piano, riduzione del rischio di equivoci circa l'efficacia delle componenti conoscitive e migliore governabilità degli strumenti tecnico-applicativi.

## **Art. 4 – Definizioni**

### **Principali innovazioni:**

- revisione complessiva dell'apparato definitorio del Piano, con integrazione e aggiornamento di definizioni tecniche rilevanti ai fini applicativi;
- allineamento della terminologia alle categorie dell'ordinamento edilizio e urbanistico vigente;

- precisazione di nozioni chiave per l'applicazione della disciplina, tra cui opere non delocalizzabili, soluzioni alternative, carico urbanistico e antropico, impianti FER/FV, strutture temporanee, servizi pubblici essenziali e altre categorie funzionali all'istruttoria tecnica;
- nel testo finale del 2 aprile 2026 è stata ulteriormente precisata la definizione di **carico antropico**, chiarendo le modalità di accertamento della variazione tra condizioni ante operam e post operam anche nei casi non assoggettati a titolo abilitativo espresso o a procedimenti autocertificati;
- è stata inoltre affinata la definizione di **infrastrutture lineari**, specificando il riferimento alle reti elettriche facenti parte della rete di trasmissione nazionale e della distribuzione di livello primario, nonché alle reti dati limitatamente alle dorsali primarie, con esclusione degli impianti di produzione e delle reti secondarie o locali;
- la definizione di **sagoma** è stata integrata mediante il richiamo espresso agli oggetti e agli sporti superiori a 1,50 m.

**Ratio e impatto:** riduzione delle ambiguità interpretative, maggiore uniformità lessicale e più elevata prevedibilità nell'applicazione delle norme del Piano. Gli affinamenti conclusivi del 2 aprile 2026 rafforzano ulteriormente la precisione lessicale delle nozioni rilevanti ai fini applicativi, rendendo più chiaro il perimetro delle categorie tecniche e amministrative utilizzate nelle istruttorie.

## **Parte Seconda – Principi generali e prescrizioni quadro**

### **Art. 5 – Criteri generali di assetto geomorfologico**

#### **Principali innovazioni:**

- rafforzati i criteri generali che orientano la disciplina delle trasformazioni territoriali considerando nelle aree interessate non solo il rischio ma anche la sola pericolosità geomorfologica;
- meglio esplicitato il collegamento tra mitigazione delle condizioni di pericolosità e rischio e uso di misure strutturali e non strutturali;
- specificata la natura di misura non strutturale del vincolo idrogeologico di cui al RDL 3267/1923, norma primaria finalizzata alla prevenzione in aree soggette a possibili erosione o instabilità;
- valorizzate le attività di monitoraggio e le misure di prevenzione e delocalizzazione nell'ambito della programmazione degli interventi.

**Ratio e impatto:** rafforzamento dell’impianto metodologico del Piano e maggiore coerenza tra criteri generali, quadro conoscitivo e disciplina normativa delle trasformazioni del territorio.

## **Art. 6 – Rapporti con la pianificazione urbanistica e territoriale**

### **Principali innovazioni:**

- riformulata la disciplina del recepimento delle previsioni del PAI frane nella pianificazione territoriale e urbanistica;
- chiarito il ruolo delle Regioni nel definire gli adempimenti a carico dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e degli altri enti territoriali di area vasta titolari di atti di pianificazione;
- precisate finalità, contenuti, modalità e termini degli adempimenti necessari al recepimento delle previsioni del PAI alla scala locale;
- meglio definito il rapporto tra recepimento delle norme del Piano, verifica di compatibilità degli strumenti urbanistici e aggiornamento del quadro conoscitivo e cartografico regionale e locale, ove pertinente;
- nel testo finale del 2 aprile 2026 è stato ulteriormente chiarito che l’adeguamento dei piani territoriali e programmi regionali decorre dalla pubblicazione dell’approvazione del PAI sui rispettivi Bollettini Ufficiali regionali e comprende, ove necessario, anche la verifica, il recepimento e la conformazione degli strumenti;
- è stata inoltre riformulata la disciplina relativa agli strumenti urbanistici comunali, chiarendo che le prescrizioni del PAI sono immediatamente efficaci e prevalenti indipendentemente dall’avvenuto adeguamento e che, decorso il termine di dodici mesi, permane in capo agli enti competenti il relativo obbligo, restando fermi i poteri sostitutivi e gli strumenti di intervento previsti dalla normativa statale e regionale;
- è stato infine ampliato il regime transitorio relativo agli strumenti urbanistici già coerenti con la pianificazione di bacino previgente, portando il termine da dodici a ventiquattro mesi, con possibilità di mantenimento del regime transitorio per ulteriori dodici mesi in presenza di comunicazione regionale formale corredata da elenco degli strumenti interessati, stato di avanzamento e cronoprogramma di chiusura.

**Ratio e impatto:** maggiore chiarezza sul processo di integrazione tra pianificazione di bacino e pianificazione locale, migliore riparto dei compiti istituzionali e riduzione del rischio di applicazioni disomogenee sul territorio distrettuale. Le modifiche del 2 aprile 2026 rafforzano inoltre l’effettività dell’obbligo di adeguamento, chiarendo meglio la

decorrenza dei termini, la permanenza dell'obbligo stesso e il regime transitorio degli strumenti urbanistici già coerenti con la pianificazione previgente.

## **Parte Terza – Prescrizioni per le aree di pericolosità e di rischio da frana**

### **Art. 7 – Articolazione delle aree a pericolosità da frana**

#### **Principali innovazioni:**

- rafforzato il nesso tra Carta della Pericolosità e Allegato 1 quale quadro armonizzato per la corrispondenza tra classificazione dei dissesti e livelli di pericolosità, cui consegue la definizione della Carta del Rischio quale elemento di armonizzazione a fini gestionali in ambito distrettuale;
- specificato il carattere prioritario delle aree a maggiore rischio R4-R3 ai fini della programmazione degli interventi, nel rispetto di altri criteri concorrenti di competenza regionale;
- precisata l'assimilazione, ai soli fini applicativi del Piano, delle aree interessate da fenomeni valanghivi alle aree P4, con relativo raccordo procedurale agli artt. 20 e 21 in caso di aggiornamenti regionali;
- esplicitato quindi che il grado di pericolosità e il livello di rischio attribuiti nel Piano costituiscono soglie minime armonizzate di tutela e criteri omogenei di gestione a scala distrettuale.

**Ratio e impatto:** maggiore coerenza tra quadro conoscitivo e disciplina normativa, con consolidamento delle basi armonizzate di tutela e migliore leggibilità del rapporto tra classificazione geomorfologica e regole d'uso del territorio.

### **Art. 8 – Disposizioni comuni**

#### **Principali innovazioni:**

- introdotta una distinzione più chiara tra Verifica Tecnica e Attestazione asseverata di non aggravamento delle condizioni di rischio;
- definito un sistema graduato di verifiche tecniche in funzione della tipologia e della rilevanza degli interventi;
- precisate le condizioni tecniche e documentali da porre a base delle valutazioni;
- rafforzato il collegamento tra gli strumenti istruttori previsti dall'articolo e la disciplina specifica delle aree P4, P3, P2 e P1;
- meglio chiarito il ruolo del tecnico abilitato e dell'asseverazione professionale nell'ambito delle verifiche richieste.

**Ratio e impatto:** il nuovo assetto rende più proporzionato il sistema delle verifiche, evita aggravii istruttori non necessari nei casi minori e, al contempo, rafforza il presidio tecnico nei casi in cui gli interventi possono incidere sulle condizioni di stabilità dei versanti e di rischio.

#### **Art. 9 – Disciplina delle aree di versante a pericolosità molto elevata (P4)**

##### **Principali innovazioni:**

- riorganizzata la disciplina degli interventi consentiti e non consentiti nelle aree a pericolosità molto elevata;
- chiarite le condizioni tecniche di ammissibilità dei casi eccezionali consentiti;
- migliorato il raccordo tra disciplina dell'area, necessità di Verifica Tecnica e valutazione di compatibilità da parte di AUBAC nei casi previsti;
- rese più coerenti le categorie di intervento con le definizioni e con l'impostazione generale del Piano;
- nel testo finale del 2 aprile 2026 è stata uniformata la formulazione delle sezioni relative agli interventi assentibili, ricondotte a un lessico più lineare e omogeneo, mediante l'uso dell'espressione "parere di AUBAC" e della formula semplificata relativa al "parere regionale", ferma restando la specificazione che esso è reso dalla Regione territorialmente competente ovvero, ove previsto dall'ordinamento regionale vigente, dagli enti da essa delegati.

**Ratio e impatto:** maggiore chiarezza e selettività nella disciplina delle aree a massima pericolosità geomorfologica, con rafforzamento del presidio di tutela e migliore tracciabilità delle condizioni di ammissibilità.

#### **Art. 10 – Disciplina delle aree di versante a pericolosità elevata (P3)**

##### **Principali innovazioni:**

- razionalizzata la disciplina degli interventi nelle aree a pericolosità elevata, rendendo più leggibile la graduazione rispetto alle aree P4;
- migliorato il coordinamento con il sistema delle verifiche tecniche;
- chiarite le condizioni di ammissibilità di specifiche categorie di intervento, in coerenza con la diversa intensità del vincolo rispetto a P4;
- rafforzata la coerenza interna della disciplina, evitando vuoti o disallineamenti rispetto alle altre classi di pericolosità;
- nel testo finale del 2 aprile 2026 è stata uniformata la formulazione delle sezioni relative agli interventi assentibili, sostituendo formule più ridondanti con

espressioni più lineari e omogenee in tema di parere di AUBAC e parere regionale, nonché chiarendo il coordinamento procedimentale nei casi di doppio parere.

**Ratio e impatto:** maggiore coerenza tra livello di pericolosità e condizioni di trasformazione del territorio, con migliore continuità tra disciplina P4 e disciplina P3.

## **Art. 11 – Disciplina delle aree di versante a pericolosità media (P2) e bassa (P1)**

### **Principali innovazioni:**

- riorganizzata la disciplina degli interventi nelle aree a pericolosità media e bassa;
- superata una impostazione meramente elencativa, introducendo una disciplina più selettiva e fondata su condizioni tecniche di ammissibilità;
- rafforzato il collegamento tra disciplina normativa e verifiche tecniche di cui all'art. 8, con ampliamento della sfera istruttoria ai fini della tutela preventiva;
- migliorata la progressività del sistema P4–P3–P2/P1, evitando difformità e incertezze applicative;
- nel testo finale del 2 aprile 2026 è stata uniformata la formulazione delle sezioni relative agli interventi assentibili, allineando il lessico utilizzato per il parere di AUBAC e per il parere regionale a quello adottato nelle altre discipline di fascia;
- è stato inoltre chiarito che, nei casi in cui la disciplina regionale applicabile non preveda un autonomo parere della Regione o degli enti da essa delegati, l'amministrazione competente per il rilascio del titolo abilitativo accerta, nell'ambito della propria istruttoria, l'avvenuto deposito della verifica tecnica di cui all'art. 8 ovvero dell'attestazione asseverata, ove applicabile, ferma restando la facoltà di richiedere chiarimenti, integrazioni o approfondimenti.

**Ratio e impatto:** maggiore proporzionalità tra livello di pericolosità geomorfologica e regime delle trasformazioni territoriali, con una disciplina più chiara e meno esposta a interpretazioni contraddittorie, e valorizzazione dell'attività istruttoria. Gli affinamenti del 2 aprile 2026 migliorano inoltre la leggibilità del ruolo del parere regionale e chiariscono che l'eventuale assenza di un autonomo parere previsto dall'ordinamento regionale non determina un vuoto di presidio tecnico, ma comporta l'accertamento istruttorio da parte dell'amministrazione competente.

## **Parte Quarta – Elementi geomorfologici potenzialmente pericolosi**

### **Art. 12 – Aspetti generali**

#### **Principali innovazioni:**

- chiarito il trattamento delle aree in cui sono presenti elementi geologico-morfologici potenzialmente pericolosi, acquisiti dai PAI previgenti e riconosciuti nel PAI distrettuale per conservarne il valore conoscitivo;
- precisato che tali aree non sono automaticamente soggette alla disciplina direttamente prescrittiva degli artt. 8, 9, 10 e 11;
- previsto che, per le trasformazioni territoriali in tali ambiti, la compatibilità con le condizioni di potenziale pericolo sia verificata e asseverata dal tecnico responsabile con specifico riferimento alle NTC 2018;
- consolidato, con effetto su tutti gli articoli della Parte Quarta, il flusso procedurale Comune→Regione→AUBAC ai fini dell'eventuale aggiornamento della Carta della Pericolosità.

**Ratio e impatto:** maggiore chiarezza nella distinzione tra quadro conoscitivo di potenziale pericolosità e disciplina immediatamente prescrittiva, con presidio tecnico adeguato per situazioni che richiedono approfondimenti locali.

### **Art. 13 – Aree di attenzione da frana**

#### **Principali innovazioni:**

- consolidato il ruolo delle aree di attenzione come elementi di presidio conoscitivo e cautelativo;
- rafforzato il richiamo all'esigenza di verifiche tecniche e asseverazioni in presenza di trasformazioni territoriali;
- meglio integrato il raccordo con il flusso di aggiornamento del quadro conoscitivo regionale e distrettuale.

**Ratio e impatto:** maggiore capacità del Piano di intercettare situazioni di potenziale criticità non ancora pienamente classificate ma meritevoli di presidio cautelativo e aggiornamento conoscitivo.

### **Art. 14 – Cavità sotterranee - sprofondamenti - cavità di origine antropica e/o naturale**

#### **Principali innovazioni:**

- aggiornato il titolo e l'ambito della disposizione, rendendo più esplicita la ricomprensione delle cavità di origine naturale e/o antropica e dei fenomeni di sprofondamento;
- introdotte formule coerenti con le osservazioni degli Ordini professionali sul ruolo del tecnico abilitato e iscritto all'Albo secondo specifiche competenze;

- consolidato il raccordo con le verifiche tecniche e con il flusso di trasmissione delle informazioni ai fini dell'eventuale aggiornamento del quadro conoscitivo.

**Ratio e impatto:** maggiore precisione nell'individuazione delle fenomenologie considerate e più elevata qualità tecnico-professionale degli elaborati posti a base delle valutazioni.

### **Art. 15 – Scarpate**

#### **Principali innovazioni:**

- precisata la disciplina riferita alle scarpate naturali o artificiali come elementi geomorfologici potenzialmente pericolosi;
- rafforzato il riferimento alle verifiche tecniche e all'asseverazione professionale;
- meglio chiarita la funzione della disposizione nel raccordo tra valutazioni locali e aggiornamento del quadro conoscitivo.

**Ratio e impatto:** maggiore chiarezza nella gestione di situazioni di potenziale instabilità localizzata e più ordinato raccordo tra disciplina cautelativa e processo di aggiornamento del Piano.

### **Art. 16 – Frane non cartografabili**

#### **Principali innovazioni:**

- chiarita la gestione delle situazioni di instabilità non cartografabili o non direttamente rappresentate nella Carta della Pericolosità del Piano;
- rafforzato il ruolo dell'asseverazione tecnica e del flusso informativo verso Comune, Regione e AUBAC in caso di necessità di aggiornamento del Piano a fini di tutela;
- allineata la formulazione dell'articolo alla logica generale della Parte Quarta.

**Ratio e impatto:** maggiore capacità del Piano di intercettare fenomeni non rappresentati cartograficamente ma comunque potenzialmente rilevanti sotto il profilo geomorfologico e di tutela del territorio.

### **Art. 17 – Atlante del rischio da frana dell'ex PAI del bacino del F. Tevere**

#### **Principali innovazioni:**

- consolidato il richiamo all'Atlante del rischio da frana dell'ex PAI del bacino del F. Tevere come patrimonio conoscitivo di riferimento;

- valorizzati Scheda Rilevamento Frane e PS-InSAR come strumenti di approfondimento e supporto agli aggiornamenti del quadro conoscitivo;
- chiarita la funzione dell'Atlante nel raccordo tra strumenti previgenti e nuovo assetto distrettuale.

**Ratio e impatto:** maggiore continuità con il patrimonio conoscitivo pregresso e migliore integrazione tra strumenti storici e nuova architettura del PAI distrettuale frane.

### **Parte Quinta – Disposizioni comuni di coordinamento, aggiornamento delle aree di pericolosità e modifiche al Piano, norme transitorie e finali**

#### **Art. 18 – Oggetto dei pareri di AUBAC**

##### **Principali innovazioni:**

- ampliata e strutturata la descrizione dell'oggetto del parere dell'Autorità di bacino;
- chiarito che il parere investe il grado di approfondimento, la compatibilità con l'assetto geomorfologico e con gli scenari di dissesto, l'assenza di incremento del rischio e, nei casi pertinenti, la valutazione delle opere di mitigazione;
- meglio definito il ruolo del parere AUBAC quale valutazione di compatibilità alla scala di distretto.

**Ratio e impatto:** maggiore chiarezza sul contenuto sostanziale del parere AUBAC e più netta distinzione tra valutazioni di interesse distrettuale e verifiche tecnico-amministrative di altra natura o scala.

#### **Art. 19 – Modalità di richiesta ed espressione del parere da parte di AUBAC**

##### **Principali innovazioni:**

- chiarito il ruolo dell'Ente procedente quale soggetto responsabile della trasmissione delle richieste di parere nei procedimenti di iniziativa privata;
- per le opere pubbliche o di interesse pubblico, esplicitato che il parere AUBAC è reso in sede di Conferenza di servizi;
- precisate le condizioni di completezza e procedibilità delle istanze, con riferimento alla documentazione tecnica e alla relazione/parere di compatibilità urbanistico-edilizia dell'Ente competente;
- disciplinate meglio le integrazioni istruttorie e chiarito che il parere non si forma per silenzio;
- rafforzato il coordinamento tra il parere dell'Autorità di bacino e le valutazioni dell'amministrazione procedente;

- nel testo finale del 2 aprile 2026 è stata introdotta, all'art. 19, comma 4, una disciplina espressa per i casi in cui le Norme richiedano sia il parere di AUBAC sia il parere della Regione o degli enti da essa delegati, stabilendo che l'Ente precedente assicura la trasmissione contestuale delle istanze ai rispettivi enti competenti ovvero l'acquisizione degli atti nell'ambito della Conferenza di servizi, ferma restando l'unicità del procedimento e l'assenza di duplicazioni istruttorie.

**Ratio e impatto:** maggiore chiarezza procedurale, migliore qualità delle istruttorie, riduzione delle duplicazioni endoprocedimentali e più netta definizione del ruolo dell'Ente precedente come interlocutore istituzionale di AUBAC. L'introduzione di tale disciplina nel testo finale del 2 aprile 2026 rafforza inoltre il coordinamento dei procedimenti nei casi di doppio parere, rendendo esplicita nel corpo delle Norme una regola di trasmissione contestuale e di unicità del procedimento già coerente con l'impostazione generale del Piano.

## **Art. 20 – Procedure di aggiornamento dei perimetri e dei livelli di pericolosità e di rischio**

### **Principali innovazioni:**

- ristrutturata la procedura di aggiornamento con maggiore dettaglio e tracciabilità;
- esplicitata la sequenza istruttoria tra proposta tecnica, attività della STO, convocazione della CO, formazione del provvedimento e pubblicazioni;
- chiariti i presidi relativi alla fase di salvaguardia e agli effetti degli aggiornamenti;
- rafforzata la governabilità procedurale degli aggiornamenti cartografici e dei livelli di pericolosità e rischio.

**Ratio e impatto:** maggiore trasparenza e ordinata sequenza procedurale degli aggiornamenti del Piano, con riduzione del rischio di incertezze applicative e migliore tracciabilità degli effetti.

## **Art. 21 – Aggiornamenti su base regionale e casi speciali di aggiornamento del quadro conoscitivo**

### **Principali innovazioni:**

- introdotta una procedura specifica per l'aggiornamento del quadro conoscitivo dei fenomeni franosi, su iniziativa regionale per finalità di allineamento con gli strumenti pianificatori di governo del territorio;
- valorizzato il ruolo delle Regioni nella trasmissione di dataset, inventari e aggiornamenti cartografici;

- disciplinati i casi di aggiornamento “massivo” o per pacchetti territoriali omogenei;
- definite regole di completezza documentale e criteri di gestione delle assimilazioni cautelative nei casi speciali.

**Ratio e impatto:** maggiore capacità di aggiornamento dinamico del Piano, migliore integrazione tra basi dati regionali e sistema informativo distrettuale e più efficace recepimento delle nuove conoscenze sui fenomeni franosi.

## **Art. 22 – Procedura di modifica del PAI distrettuale frane**

### **Principali innovazioni:**

- introdotta una procedura tipizzata per modifiche del PAI frane aventi ad oggetto disposizioni normative, principi di assetto, disciplina d’uso delle aree, o contenuti diversi dall’aggiornamento cartografico delle aree, o dalla loro riclassificazione;
- inclusa nella procedura anche la facoltà di chiarimento, con note interpretative di carattere generale, dei documenti tecnico-applicativi, come le Linee guida, mediante elaborazione STO, deliberazione CO e decreto del Segretario Generale;
- chiarito che la procedura consente di aggiornare componenti non prescrittive o tecnico-applicative senza riattivare l’intera procedura di Piano;
- rafforzata la tracciabilità delle modifiche metodologiche e applicative.

**Ratio e impatto:** maggiore flessibilità e, al contempo, maggiore certezza nella gestione degli strumenti tecnici di supporto al Piano, con assetto procedurale più stabile e meno esposto a incertezze interpretative.

## **Art. 23 – Consultazione preliminare di AUBAC e accordi di collaborazione**

### **Principali innovazioni:**

- rafforzata la funzione della consultazione preliminare quale strumento di indirizzo e di supporto tecnico alle amministrazioni;
- chiarita la possibilità di attivare accordi di collaborazione per migliorare la qualità delle istruttorie e del coordinamento istituzionale;
- precisato il percorso per l’implementazione di linee guida di supporto agli enti locali nelle istruttorie che prevedano l’accertamento dell’assenza di soluzioni alternative o della insussistenza delle condizioni di non diversa localizzabilità;
- introdotto l’obiettivo di raccordo con le Autorità di bacino distrettuale contermini, nel rispetto delle attribuzioni ministeriali, ai fini della coerenza applicativa e uniformità di criteri nei Comuni di confine;

- allineata la disposizione alla logica di supporto preventivo e semplificazione ordinata dei procedimenti.

**Ratio e impatto:** maggiore supporto tecnico agli enti territoriali e migliore qualità delle istruttorie, con valorizzazione del ruolo di AUBAC anche nella fase preliminare e di indirizzo.

## **Art. 24 – Cessazione di efficacia e disapplicazioni, norme transitorie e finali**

### **Principali innovazioni:**

- consolidata la clausola di disapplicazione delle previsioni previgenti che imponevano pareri o atti AUBAC non previsti dalle nuove NTA;
- chiarito il termine di cessazione di efficacia delle disposizioni incompatibili degli strumenti previgenti, in funzione dell'omogeneizzazione distrettuale;
- meglio precisato il regime transitorio e finale applicabile ai procedimenti e alle fattispecie in corso;
- rafforzata la tenuta sistematica del nuovo quadro normativo rispetto alla disomogeneità delle discipline pregresse;
- integrata, nel testo finale del 2 aprile 2026, una disciplina espressa relativa alla permanenza di efficacia dei pareri, nulla osta, atti di assenso e altri provvedimenti comunque denominati rilasciati per interventi di mitigazione del rischio geomorfologico, nei limiti del progetto assentito;
- introdotta una verifica aggiornata della compatibilità geomorfologica e geotecnica da eseguirsi decorsi i termini specificati per i casi di mancato avvio dei lavori, sospensione prolungata, mancato completamento dell'intervento o sopravvenienze significative del quadro geomorfologico, geotecnico o territoriale;
- prevista una clausola di salvaguardia per gli interventi già sostanzialmente avviati e in regolare esecuzione, per i quali la verifica aggiornata è richiesta solo in presenza di sopravvenienze eccezionali e rilevanti;
- chiarito che eventuali variazioni della disciplina di Piano conseguono, ove necessario, solo al formale aggiornamento cartografico approvato;

**Ratio e impatto:** maggiore certezza del diritto nella fase di passaggio tra disciplina previgente e nuovo PAI distrettuale frane, riduzione delle duplicazioni procedurali e rafforzamento dell'omogeneizzazione distrettuale delle regole d'uso. L'integrazione introdotta nel testo finale del 2 aprile 2026 colma un vuoto regolativo relativo agli interventi di mitigazione assistiti da titoli o pareri risalenti nel tempo.

## 7. CONCLUSIONI

Il testo finale del PAI distrettuale frane:

- rafforza la chiarezza regolativa (definizioni, carichi, FER/FV, opere non delocalizzabili, alternative);
- rende più robusta la catena istruttoria e la governabilità dei procedimenti (Ente procedente, CdS, completezza/procedibilità, integrazioni, no silenzio-assenso);
- migliora la coerenza interna e la progressività tra P4–P3–P2/P1, con strumenti istruttori proporzionati (Verifica Tecnica vs Attestazione di non aggravamento) e condizioni più tracciabili in P2–P1;
- introduce ulteriori affinamenti conclusivi, recepiti nel testo finale del 2 aprile 2026, riguardanti le definizioni generali, il rafforzamento del quadro relativo all'adeguamento urbanistico e territoriale, l'uniformazione lessicale e procedimentale del regime dei pareri nelle discipline di fascia, il coordinamento dei casi di doppio parere AUBAC/Regione;
- introduce una governance più completa degli aggiornamenti (artt. 20, 21 e 22), rafforza la disciplina delle norme transitorie e finali attraverso l'integrazione dell'art. 24 sui titoli e sugli atti di assenso relativi a interventi di mitigazione risalenti nel tempo, e chiarisce la natura non prescrittiva dei documenti tecnico-applicativi (Linee guida PS-InSAR).

Le modifiche proposte sono pertanto finalizzate a incrementare l'efficacia applicativa delle salvaguardie e la certezza istruttoria, mantenendo invariati i presidi sostanziali di tutela e sicurezza connessi al rischio da frana che costituiscono l'asse portante del Piano, e assicurando al contempo l'omogeneizzazione distrettuale delle regole d'uso nel rispetto delle competenze regionali di governo del territorio e dei necessari raccordi con le pianificazioni regionali. In tale quadro, l'integrazione finale dell'art. 24 rafforza ulteriormente la completezza e la tenuta applicativa del Piano sotto il profilo della gestione dei titoli e dei procedimenti relativi agli interventi di mitigazione del rischio geomorfologico.

Le soluzioni migliorative introdotte nel testo finale si inseriscono, in coerenza con le finalità generali del Piano nel suo complesso, nel più ampio intendimento di aggiornare su base omogenea il quadro conoscitivo e di implementarne progressivamente il valore per conseguire adeguati standard nella prevenzione e nella gestione unitaria, a scala distrettuale, del rischio idrogeologico.

Nel testo finale del 2 aprile 2026, il quadro delle modifiche rispetto al testo adottato del 31 luglio 2025 risulta pertanto ulteriormente consolidato, senza alterare l'impianto sostanziale del Piano ma rafforzandone la chiarezza applicativa, la coerenza procedimentale, l'omogeneità lessicale e la tenuta sistematica, in linea con l'impostazione seguita anche per il PAI distrettuale idraulico.